



# COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 28-04-16

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17:30 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

<b>BETTI CRISTIAN</b>	<b>A</b>	<b>CECCARELLI ELISABETTA</b>	<b>P</b>
<b>Fornari Federico</b>	<b>P</b>	<b>SPATERNA RODOLFO</b>	<b>P</b>
<b>COVA ELISA</b>	<b>P</b>	<b>TABORCHI MARIO</b>	<b>P</b>
<b>GIANANGELI CRISTINA</b>	<b>P</b>	<b>Brunelli Fabrizio</b>	<b>P</b>
<b>PALTRICCIA FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>MERLI LUCA</b>	<b>P</b>
<b>CASTELLANI DEBORA</b>	<b>P</b>	<b>Girardo Maria Chiara</b>	<b>P</b>
<b>RAICHINI MASSIMILIANO</b>	<b>P</b>	<b>Checobelli Simonetta</b>	<b>P</b>
<b>Boccio Emanuela</b>	<b>P</b>	<b>BIANCHI PAOLA</b>	<b>P</b>
<b>SISANI SARA</b>	<b>P</b>		

Partecipa il Segretario Generale VANIA CECCARANI

Presenti n. 16 - Assenti n. 1 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. Federico Fornari nella sua qualità di Presidente del Consiglio e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, nonché le norme contenute nei commi 10, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 52 e 54 dell'art. 1 della L. 208/2015, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. 01/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2016-2018 al 30/04/2016;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO altresì il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 26/06/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO delle disposizioni già sopra citate della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), le quali hanno:

- stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite rideterminate entro il 15/06/2016 (commi 21-24);
- previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3;
- escluso dalla TASI l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- eliminato il limite massimo dell'aliquota del tributo, stabilito per gli anni 2014 e 2015, al 0,25 per cento, confermando però il limite di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- stabilito che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- previsto che, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, il quale ha stabilito che: *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, con esclusione dell'abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare purché non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto da quest'ultimo nella misura del 30%, stabilita dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo, e per il residuo dal titolare dei diritti reali, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo attribuisce al comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- il comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è ridotta allo 0,1 per cento e i comuni possono modificarla aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 47/2014, in base al quale, a partire dal 2015, è ridotto di due terzi il tributo dovuto per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, norma da coordinarsi con il disposto dell'art. 1, comma 14, della L. 208/2015 in tema di esclusione dal tributo dell'abitazione principale;

DATO ATTO che in base alla deliberazione di Consiglio comunale adottata in data odierna, sono state confermate le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2016, nella misura già vigente nell'anno 2015:

<b>Descrizione aliquota</b>	<b>Aliquota</b>
Aliquota di base	0,81%
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,30%
Aliquota unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a "canone concordato"	0,51%
Aliquota per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dall'ATER della regione Umbria a canone sociale (ove non ricorrono i presupposti per l'esclusione)	0,51%

Aliquota per le unità immobiliari effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A-A1) di cui alla deliberazione del C.C. n. 61/2005	
appartenenti alla categoria catastale D	0,50%
appartenenti alla categoria catastale D	0,76%

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 23/07/2015, con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2015;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 04/04/2016, con la quale è stato proposto al Consiglio di confermare le aliquote TASI nella misura vigente nell'anno 2015, tenuto conto delle modifiche apportate al tributo dalla L. 208/2015;

RITENUTO di destinare il tributo al finanziamento dei servizi indivisibili comunali indicati nell'art. 58 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, per i quali si riportano nel documento allegato le spese stimate per l'anno 2016, come risultanti dallo schema del bilancio di previsione 2016-2018;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili dettagliatamente indicati dell'art. 58 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire, per l'anno 2016:

- l'applicazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dell'aliquota del 2,5 per mille, confermandola nella stessa misura già vigente nel 2015;
- la conferma delle aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili nella misura vigente nel 2015, tenendo conto delle nuove fattispecie escluse dal tributo, come di seguito riepilogato:

### Aliquote del tributo

Fattispecie imponibile	Aliquota (per mille)
1) fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,5</b>
2) unità immobiliari, effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A-A1), come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2005	<b>1</b>
3) abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU e dall'art. 9-bis del D.L.47/2014	<b>Escluse dal tributo ai sensi dell'art. 1, commi 639-669, della L. 147/2013</b>
4) altri immobili	<b>2,5</b>

Per poter usufruire dell'aliquota ridotta prevista dalla punto 2) della precedente tabella relativa alle aliquote, il contribuente avente diritto deve presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione TASI.

In relazione all'unità immobiliare dei cittadini italiani residenti all'estero, al fine di beneficiare delle agevolazioni di legge, è necessario che sia presentata al Comune, entro il termine previsto per la

presentazione della dichiarazione del tributo, apposita dichiarazione sostitutiva nella quale vengono dichiarati in via sostitutiva tutti i requisiti richiesti dalla legge.

DATO ATTO che:

- in virtù dell'esclusione dal tributo dell'abitazione principale del possessore, non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, nonché delle fattispecie equiparate all'abitazione principale ai fini IMU dalle norme del regolamento comunale IUC e dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014, disposta dai commi 639 e 669 dell'art. 1 della L. 147/2013, come modificati dalla L. 208/2015, non trova più applicazione la detrazione d'imposta prevista fino al 2015;
- per effetto dell'esclusione di cui sopra viene meno dal 2016 l'applicazione della "maggiorazione" di aliquota prevista dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, in quanto, ai sensi del comma 28 dell'articolo 1 della L. 208/2015, la stessa può confermarsi per l'anno 2016 nella stessa misura vigente nel 2015, fatta eccezione per gli immobili esentati dal tributo dalla legge 208/2015;

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e le detrazioni proposte rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2016	Aliquota IMU 2016	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale (no A/1-A/8-A/9) e fattispecie equiparate sopra indicate	Escluse	Escluse	Escluse	6 per mille
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	2,5 per mille	3 per mille	5,5 per mille	6 per mille
Abitazioni locate a canone concordato	2,5 per mille	5,1 per mille	7,6 per mille	10,6 per mille
Abitazioni ATER	2,5 per mille	5,1 per mille (se non escluse)	7,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati centri storici	1 per mille	5 per mille / 7,6 per mille	6 per mille/8,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati categoria D	2,5 per mille	7,6 per mille statale 0,5 per mille comunale	7,6 per mille statale 3,0 per mille comunale	7,6 per mille statale 3,0 per mille comunale
Altri immobili	2,5 per mille	8,1 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,5 per mille	Esenti	0,5 per mille	2 per mille
Fabbricati invenduti imprese di	2,5 per mille	Esenti	2,5 per mille	10,6 per mille

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016, tenuto conto delle nuove esclusioni/agevolazioni introdotte dalla L. 208/2015, è pari ad € 1.668.000,00, e che lo stesso è destinato al finanziamento parziale del costo dei servizi specificati nell'art. 58 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, riportato nell'allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, alle medesime scadenze previste dall'art. 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 per l'imposta municipale propria, vale a dire il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica soluzione entro il 16 giugno e che comunque, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 il versamento della prima rata deve effettuarsi sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. 06/03/2014, n. 16 e dall'art. 1, comma 14, della L. 208/2015, il quale stabilisce che il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

TENUTO CONTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 20/04/2016;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina delle entrate;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, il dibattito e gli interventi scaturiti dalla discussione il cui testo è omesso dalla presente deliberazione in quanto riportato nel processo verbale integrale di seduta;

**CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:** consiglieri presenti e votanti 14, voti favorevoli 13, voti contrari 1 (Merli), astenuti --;

## D E L I B E R A

1) Di stabilire per l'anno 2016:

- l'applicazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dell'aliquota del tributo per i servizi indivisibili nella misura del 2,5 per mille, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 678 dell'articolo 1 della L. 147/2013 e comunque confermandola nella stessa misura già vigente nel 2015;
- la conferma di tutte le altre aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili nella stessa misura vigente nel 2015, tenendo conto delle nuove fattispecie escluse dal tributo, come di seguito riepilogato:

### Aliquote del tributo

<b>Fattispecie imponibile</b>	<b>Aliquota (per mille)</b>
1) fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,5</b>
2) unità immobiliari, effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A-A1), come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2005	<b>1</b>
3) abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU e dall'art. 9-bis del D.L.47/2014	<b>Escluse dal tributo ai sensi dell'art. 1, commi 639-669, della L. 147/2013</b>
4) altri immobili	<b>2,5</b>

Per poter usufruire dell'aliquota ridotta prevista dalla punto 2) della precedente tabella relativa alle aliquote, il contribuente avente diritto deve presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione TASI.

In relazione all'unità immobiliare dei cittadini italiani residenti all'estero, al fine di beneficiare delle agevolazioni di legge è necessario che sia presentata al Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del tributo, apposita dichiarazione sostitutiva nella quale vengono dichiarati in via sostitutiva tutti i requisiti richiesti dalla legge.

- 2) Di dare atto che in virtù dell'esclusione dal tributo dell'abitazione principale del possessore, non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, nonché delle fattispecie equiparate all'abitazione principale ai fini IMU dalle norme del regolamento comunale IUC e dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014, disposta dai commi 639 e 669 dell'art. 1 della L. 147/2013, come modificati dalla L. 208/2015, non trova più applicazione la detrazione d'imposta prevista dal Comune fino al 2015;
- 3) Di dare atto altresì che:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
  - il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi indivisibili indicati in premessa, come riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

Ricorrendo le condizioni di urgenza tenuto conto dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

## IL CONSIGLIO COMUNALE



Con separata votazione che porta il seguente esito: consiglieri presenti e votanti 14, voti favorevoli 13, voti contrari 1 (Merli), astenuti --;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE**

F.to BALDONI STEFANO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE**

F.to BALDONI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to VANIA CECCARANI

**IL PRESIDENTE**  
F.to Federico Fornari

---

---

**Pubblicazione Albo Pretorio n. 901 del 11-05-16**

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal **11-05-16** al **26-05-16** come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Corciano, li 11-05-2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to VANIA CECCARANI

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, li 11-05-16



**IL Segretario Generale**  
F.to VANIA CECCARANI

---

---

**La delibera è divenuta esecutiva,**

il giorno 28-04-2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Corciano, li 29-04-16



**IL Segretario Generale**  
VANIA CECCARANI

<b>SERVIZI INDIVISIBILI EROGATI DAL COMUNE</b>	
<b>ANAGRAFE, LEVA, ELETTORALE, STATO CIVILE, STATISTICO</b>	Previsione 2016
(Miss/Prog 1.07 e 1.08 escluso servizio informatico)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	201.222,00
Costo personale dipendente-irap	13.114,00
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	19.393,62
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>233.729,62</b>
Acquisto di beni e servizi	4.490,00
<i>al netto delle utenze</i>	-
Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	-
Imposte e tasse diverse da irap personale	-
Quota costi comuni	11.792,62
Utenze dirette	-
Ammortamenti	-
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	-
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	-
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>16.282,62</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>250.012,24</b>
<b>UFFICIO TECNICO</b>	Previsione 2016
(Miss/Prog 1.06)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	580.815,00
Costo personale dipendente-irap	36.657,00
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	52.104,90
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>669.576,90</b>
Acquisto di beni e servizi	115.300,00
<i>al netto delle utenze</i>	- 7.500,00
Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	400,00
Imposte e tasse diverse da irap personale	1.682,50
Quota costi comuni	31.683,27
Utenze dirette	7.500,00
Ammortamenti	-
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	9.156,18
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	11.200,00
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>169.421,95</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>838.998,85</b>
<b>POLIZIA</b>	Previsione 2016
(Miss/Prog 3.01)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	532.359,35
Costo personale dipendente-irap	32.027,50
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	44.435,15
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>608.822,00</b>
Acquisto di beni e servizi	69.728,16
<i>al netto delle utenze</i>	- 17.250,00

Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	2.500,00
Imposte e tasse diverse da irap personale	430,00
Quota costi comuni	27.019,55
Utenze dirette	17.250,00
Ammortamenti	20.674,32
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	-
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	7.000,00
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>127.352,03</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>736.174,03</b>
<b>ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE</b>	
Previsione 2016	
(Miss/Prog 4.02)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	119.830,00
Costo personale dipendente-irap	6.360,00
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	34.089,16
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>160.279,16</b>
Acquisto di beni e servizi	641.625,00
<i>al netto delle utenze</i>	- 121.250,00
Trasferimenti	132.806,00
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	300,00
Imposte e tasse diverse da irap personale	-
Quota costi comuni	20.728,50
Utenze dirette	121.250,00
Ammortamenti	386.327,98
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	150.249,79
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	-
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>1.332.037,27</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.492.316,43</b>
<b>SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI</b>	
Previsione 2016	
(Miss/Prog 12.09 esclusa illuminazione votiva)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	32.314,00
Costo personale dipendente-irap	2.170,00
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	17.797,55
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>52.281,55</b>
Acquisto di beni e servizi	179.409,00
<i>al netto delle utenze</i>	- 10.200,00
Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	18.500,00
Imposte e tasse diverse da irap personale	-
Quota costi comuni	10.822,10
Utenze dirette	10.200,00
Ammortamenti	-
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.385,78
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	-
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>214.116,88</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>266.398,43</b>

<b>VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	Previsione 2016
(Miss/Prog 10.05)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	65.846,00
Costo personale dipendente-irap	4.258,00
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	37.049,70
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>107.153,70</b>
Acquisto di beni e servizi	713.469,86
<i>al netto delle utenze</i>	<b>- 475.000,00</b>
Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	-
Imposte e tasse diverse da irap personale	-
Quota costi comuni	22.528,70
Utenze dirette	475.000,00
Ammortamenti	-
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	151.408,85
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	-
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>887.407,41</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>994.561,12</b>
<b>PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA</b>	Previsione 2016
(Miss/Prog 11.01, 11.02)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	-
Costo personale dipendente-irap	-
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	965,91
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>965,91</b>
Acquisto di beni e servizi	14.000,00
<i>al netto delle utenze</i>	<b>-</b>
Trasferimenti	-
Trasferimenti di tributi	-
Oneri straordinari correnti	-
Imposte e tasse diverse da irap personale	-
Quota costi comuni	587,34
Utenze dirette	-
Ammortamenti	-
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	-
Altre spese per redditi da capitale	-
Altre spese correnti	-
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>14.587,34</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>15.553,25</b>
<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	Previsione 2016
(Miss/Prog 1.05)	
Costo personale dipendente-retribuzioni	-
Costo personale dipendente-irap	-
Costo cococo-compenso	-
Costo cococo-irap	-
Quota costo personale indiretto	19.203,36
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>19.203,36</b>
Acquisto di beni e servizi	144.370,05

	<i>al netto delle utenze</i>	-	59.500,00
Trasferimenti			-
Trasferimenti di tributi			-
Oneri straordinari correnti			150,00
Imposte e tasse diverse da irap personale			2.266,00
Quota costi comuni			11.676,93
Utenze dirette			59.500,00
Ammortamenti			-
Interessi passivi e oneri finanziari diversi			101.148,30
Altre spese per redditi da capitale			-
Altre spese correnti			16.000,00
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>			<b>275.611,28</b>
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>294.814,64</b>